

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3943

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all’articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di iscrizione all’albo degli avvocati

Presentata il 6 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’ordinamento della professione di avvocato è tuttora regolato dalle norme del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che — nonostante le integrazioni e le modifiche successivamente intervenute — mantiene sostanzialmente inalterato l’originario impianto, per alcuni versi anacronistico, della disciplina della professione.

Tra le norme ancora in vigore figura la disposizione che riconosce ad alcune categorie (magistrati, professori universitari, eccetera) il diritto di iscrizione all’albo

degli avvocati senza la necessità di sostenere il preventivo esame di Stato.

In particolare, in base all’articolo 30 del citato decreto-legge n. 1578 del 1933, possono ottenere l’iscrizione all’albo, tra gli altri, coloro che, in possesso della laurea in giurisprudenza, siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo per almeno otto anni.

La presente proposta di legge è tesa a sopprimere la suddetta norma che, in assenza di una riforma organica dell’ordinamento giudiziario, e dell’ordinamento della professione di avvocato, non può che apparire ingiustificata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: « magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure » sono soppresse.

